

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24/2008

OGGETTO: Deliberazione n. 16/2008 del Consiglio Nazionale di Amministrazione.

L'anno **duemilaotto** il giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **14.30** in prima convocazione, si è riunito in Potenza, presso la Sede della Sezione in Via Vaccaro 290 il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Componente	Carica	Presenza
CIPRIANO GAROFALO	Consigliere	SI
MICHELE MIGLIONICO	Consigliere	NO
CARMINE NIGRO	Consigliere	NO
GIOVANNI CONTE	Consigliere	SI
CARMINE PALAZZO	Consigliere	SI
CARMELA FIORENZANO	Consigliere	SI
BARBARA COVIELLO	Consigliere	NO
SECONDO AMALFITANO	Consigliere	NO
ALFREDO CACCIAPAGLIA	Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente Dott. Carmine Palazzo.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, il Responsabile del Servizio Albo Regionale Rag. Franca Pergola, dipendente dell'Agenzia, con l'incarico di redigere il presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al di là di ogni considerazione di merito e di opportunità, rispetto alle determinazioni assunte dall'Agenzia Nazionale, con la deliberazione n. 16/2008 del 31.01.2008 (all'indomani del C.d.A. Regionale della Basilicata ed ancor prima di ricevere il testo delle deliberazioni adottate), si ritiene precisare che questo Consiglio ritiene di aver legittimamente proceduto all'elezione sia del Presidente che del Vice-Presidente, dando una interpretazione logica dell'art. 3 del Regolamento, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e dei sistemi elettorali vigenti che, anche per l'elezione delle più alte cariche dello Stato, prevedono, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima battuta, una graduale e proporzionale riduzione, nelle successive riunioni e votazioni, non solo del quorum deliberativo, ma anche di quello strutturale o funzionale degli organi chiamati ad esprimersi sull'argomento.

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA**

Pertanto, per quanto sopra detto, si è ritenuto interpretare il precitato articolo 3 nel senso che il quorum funzionale degrada nelle successive votazioni, stante anche il principio contenuto nella vigente Costituzione (art. 97, comma I), secondo cui una pubblica amministrazione deve essere sempre posta in grado di poter funzionare nel rispetto del buon andamento (che si concretizza innanzitutto con la possibilità di poter eleggere le cariche e far funzionare gli organi) e dell'imparzialità.

Se l'interpretazione del C.d.A. non dovesse essere tale, appare di immediata evidenza che il regolamento per il funzionamento dei C.d.A. è inadeguato ed in chiaro contrasto non solo con i principi generali dell'ordinamento ma addirittura con i principi costituzionali, ed il giudice competente, in eventuale contenzioso, potrebbe disapplicarlo.

L'interpretazione, fornita dal C.d.A. Nazionale, il quale sostiene che il numero dei consiglieri presenti, per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, debba essere sempre e necessariamente pari a sei (quorum funzionale), pur sussistendo in concreto una maggioranza utile a determinarne l'elezione stessa (5 su 9), contiene in se stessa una contraddizione. Lo stesso regolamento, infatti, al medesimo art. 3, prevede invece (ed è qui la contraddizione) una diversa maggioranza via via (a scalare) che si susseguono le votazioni (cinque voti in prima votazione e la semplice maggioranza dei voti dei presenti nelle successive votazioni).

Non v'è chi non veda, nell'interpretazione che da l'Agenzia Nazionale di siffatto sistema elettorale, quantomeno una contraddittorietà: da un lato si mantiene ferma la presenza di 6 componenti e dall'altro si prevede una graduale riduzione del quorum deliberativo. Ragione per cui se ne dovrebbe immediatamente proporre ed attuare una necessaria modifica e/o precisazione. Si precisa ad ogni buon conto che, ad inizio di seduta, i presenti alla riunione erano in numero sufficiente, pari a sette, per l'elezione delle prefate cariche, tant'è che si è regolarmente deliberato con tale numero sugli altri punti posti all'ordine del giorno, a nulla rilevando la successiva circostanza dell'allontanamento perpetrato da due consiglieri, al solo fine, ci pare, di astenersi dalla votazione che si andava a compiere.

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA**

Quanto alla sostenuta violazione di legge (sic!), che semmai ed a tutto concedere sarebbe una semplice violazione di regolamento, la quale basterebbe di per sé a legittimare un preteso e minacciato intervento sostitutivo, è appena il caso di osservare che, proprio al fine di adempiere ad un preciso obbligo di legge, che impone l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente, unico vero interesse pubblico da tutelare, responsabilmente i componenti NON ASSENTATISI E NON ALLONTANATISI (a differenza dei consiglieri assenti ed allontanatosi, questi si in palese violazione di legge e dei doveri imposti dalle funzioni assunte) hanno deciso di procedere comunque alla elezione delle due cariche, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'organo e di garantire quella necessaria funzionalità istituzionale all'organismo rappresentativo, laddove, di contro e del tutto inopinatamente, tale responsabile consapevolezza viene addirittura censurata, in modo inammissibile, improcedibile ed addirittura in maniera irrituale da parte del Consiglio Nazionale dell'Agenzia, non avendo la stessa una specifica legittimazione in tal senso dal D.P.R. 465/97. Non si può non osservare che tra l'Agenzia Nazionale e le sue diramazioni regionali, non vi è alcun rapporto di subordinazione gerarchica, ma semmai una vera e propria autonoma potestà deliberativa. Ed è nel legittimo esercizio della propria potestà deliberativa che l'Agenzia Regionale ha operato procedendo anche ad una esegesi di quelle norme regolamentari, non sempre formulate con chiarezza.

Il principio cardine di ogni democrazia e dei suoi organi esplicativi è che la maggioranza debba poter esprimere la propria volontà pur salvaguardando i diritti della minoranza e la ricerca di larghe intese. Ma se si venissero a creare delle situazioni di stallo, tale da pregiudicare il funzionamento degli organi, le norme interne di organizzazione devono prospettare quelle soluzioni che tendono a superare tali ostacoli derivanti da comportamenti ostruzionistici, posti in essere da parte di alcuni componenti (di numero minoritario), che possono giustificare e determinare un eventuale intervento sostitutivo, in relazione alla mancata elezione delle previste cariche (rectius: di intervento per sostituire i componenti astensionisti o assenteisti)!

Un'altra considerazione è doverosa sulla diffida del C.d. A. Nazionale in merito all'annullamento degli atti di elezione del Presidente e del Vice presidente. A tal proposito ricordiamo, innanzitutto a noi stessi, che l'annullamento costituisce l'estrema ratio dell'esercizio del potere di auto-tutela, potendosi lo stesso estrinsecare in altri istituti anche di misura cautelativa, che il C.d.A. Nazionale non ha nemmeno preso in considerazione per la frettevolezza dell'intervento.

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA**

L'annullamento non è un istituto di applicazione automatica laddove si verifica una violazione di una norma (ammesso che la stessa vi sia stata). Il corretto esercizio del potere-dovere di autotutela comporta l'assolvimento di alcune regole costanti quali: a) l'obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell'interessi dei destinatari e dei contro interessati; d) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale e l'allestimento di una adeguata istruttoria. Tutto questo non si concilia con i tempi strettissimi dettati dal C.d. A. Nazionale che non possono neppure essere considerati perentori a rigor di legge.

Un'ulteriore riflessione sulla vicenda non compromette la validità degli atti successivi alle nomine, perché gli stessi producono tutti i loro effetti per il principio di conservazione degli atti, essendo per lo più di natura vincolata, e non potendo la PA disapplicare i propri atti ancorche' illegittimi (ammessi che siano tali) che non siano stati preventivamente rimossi dal mondo giuridico.


Tutto ciò premesso all'unanimità dei voti

DELIBERA

il Consiglio, si dichiara disposto a riesaminare ed eventualmente revocare gli atti assunti per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, anche in una successiva seduta con la presenza di tutti i componenti del C.d.A. Regionale, qualora il C.D.A. Nazionale, competente in materia, provveda a modificare l'art. 3 del regolamento nel senso di meglio garantire il funzionamento dei C.d.A. regionali, eliminando i dubbi interpretativi che determinano situazioni di stallo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Rag. Franca Pergola)


Il Presidente

(Dott. Carmine Palazzo)
